



COMUNE DI STRIANO

Città Metropolitana di Napoli
via Sarno n. 1 - 80040, Striano

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI E/O SISTEMI FISSI PER
TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA TELEFONIA**

APPROVATO CON D.C.C. n. _____

Indice

Articolo 1.	- OGGETTO	3
Articolo 2.	- AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Articolo 3.	- AREE SENSIBILI E DI PREGIO	4
Articolo 4.	- PRESCRIZIONI ED AZIONI DI TUTELA	4
Articolo 5.	- CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI.....	6
Articolo 6.	- MONITORAGGIO	6
Articolo 7.	- PIANO DELLE AREE COMUNALI.....	6
Articolo 8.	- PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO	6
Articolo 9.	- INSTALLAZIONI PROVVISORIE.....	7
Articolo 10.	- RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI.....	7
Articolo 11.	- SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	7
Articolo 12.	- CANONI.....	8
Articolo 13.	- RINVIO	8
Articolo 14.	- ESCLUSIONI	8
Articolo 15.	- ESECUTIVITA'	8
Articolo 16.	- ABROGAZIONI ED EMADAMENTI.....	8
Articolo 17.	- DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	8

Articolo 1. - OGGETTO

Sono oggetto del presente Regolamento, redatto secondo le finalità esposte nella Legge n. 36 del 22/02/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e sue successive modifiche ed integrazioni, gli impianti di telecomunicazioni e quelli radiotelevisivi.

Tali impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, alle seguenti specifiche disposizioni:

- Legge n. 36 del 22/02/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i.;
- L.R. n. 9 del 9/10/2001 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni" e s.m.i.;
- DPCM 8/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra i 100 kHz e 300 GHz" e s.m.i.;
- Decreto Legge n. 315 del 14 novembre 2003 "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica" s.m.i.;
- D.Lgs. 152 del 3/04/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.L. n. 133 del 11/09/2014 recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito con modificazioni in L. 11/11/2014 n. 164 (art. 6) e s.m.i.;
- D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 recante "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" e s.m.i.;
- L. 120 del 11/09/2020, di conversione del decreto-legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. decreto Semplificazioni) e s.m.i.;
- L. n. 108 del 29/07/2021, di conversione del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021 (c.d. decreto "Semplificazioni e governance") ed in particolare l'art. 40 comma 5-ter e s.m.i.;

Articolo 2. – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento, adottato ai sensi della normativa vigente e redatto in conformità alle disposizioni regolamentari emanate dalla Regione, costituisce l'insieme delle norme urbanistiche di tutela ambientale e paesaggistica e di precauzione igienico-sanitaria per l'installazione e la modifica di impianti per le teleradiocomunicazioni cellulari, per la diffusione radio e televisiva e similari, nell'ambito di tutto il territorio comunale.

Esso va ad integrare lo strumento urbanistico vigente ed è finalizzato alla salvaguardia ed alla tutela della salute pubblica, nel rispetto delle vigenti normative in materia e delle specifiche competenze degli Enti preposti e, nel contempo, a garantire la copertura del territorio con il servizio di telefonia cellulare e di broadcast radiotelevisivo.

Sono oggetto del presente regolamento tutti gli impianti che siano sorgenti internazionali di campo elettromagnetico nella banda da 100 kHz a 300 GHz e quindi, in particolare, quelli destinati alla fornitura del servizio pubblico di radio e televisione, di telefonia mobile (ad esempio, GSM, DCS, UMTS, LTE), di accesso wireless alle reti, gli impianti radar nonché tutti quelli disciplinati dalla Legge Regionale Campania 24 novembre 2001, n. 14 e s.m.i..

Gli impianti di interesse, nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, alle specifiche disposizioni richiamate al precedente articolo.

Sono escluse dall'applicazione del Regolamento le apparecchiature per uso domestico e individuale, per le quali resta ferma la disciplina di cui agli artt. 2, 4 e 13 della L. n. 36/2001, quella dei radioamatori, regolate dal D.P.R. 5 agosto 1966 n. 1214, nonché quelle destinate o utilizzate dalle Forze di Polizia e Militari nell'ambito delle loro esclusive competenze istituzionali, ovvero dai gestori delle linee ferroviarie o ad essi assimilati.

Articolo 3. – AREE SENSIBILI E DI PREGIO

1. Per limitare l'esposizione della popolazione che, per età o condizione di salute fisica e psicologica, temporanea o permanente, si ritiene particolarmente sensibile agli agenti fisici, quale il campo elettromagnetico, vengono definite aree sensibili per la popolazione i seguenti ambienti: parchi e giardini pubblici, asili pubblici e privati, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, centri di accoglienza;
2. Per limitare l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio, vengono definite aree di pregio gli immobili e le aree di particolare valore storico – architettonico, paesaggistico e culturale;
3. A prescindere dalla destinazione, valgono i limiti all'installazione posti dalle normative vigenti in materia urbanistica e paesaggistica;
4. Nella installazione degli impianti in prossimità delle aree sensibili per la popolazione di cui al precedente comma 1, i gestori devono mettere in atto tutte le misure tecniche idonee alla minimizzazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici. Per gli impianti installati in prossimità delle aree di pregio di cui al precedente comma 2, analoga cura dovrà essere impiegata per la riduzione dell'impatto visivo.

Articolo 4. – PRESCRIZIONI ED AZIONI DI TUTELA

1. Tutti gli impianti di cui al precedente art.1 da realizzarsi o esistenti entro il territorio comunale, dovranno essere progettati perseguendo obiettivi di qualità e in modo da assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché in modo da assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nel rispetto della normativa vigente.
2. Il soggetto gestore del servizio di telefonia mobile a tal fine dovrà impegnarsi:

- a) a fornire al Comune, tramite l'ufficio competente, la mappa dei siti attualmente operativi ed il programma di sviluppo della rete del servizio di telefonia mobile, comprensivo sia dei siti di insediamento per i quali l'istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia cellulare è in corso di istruttoria, sia delle aree di interesse per l'installazione di nuovi impianti non ancora definiti in siti puntuali;
- b) a concertare con il Comune programmi adeguati di sviluppo della rete nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge adottando tutti gli accorgimenti volti a limitare l'impatto delle stazioni radio base, con particolare attenzione all'ambiente storico, in ragione degli avanzamenti tecnologici;
- c) a tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale presenza, nell'area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile;
- d) ad individuare, anche su indicazione del Comune, gli impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno invasivi o con la riallocazione in siti alternativi, che garantiscano lo stesso livello di copertura e la stessa qualità del servizio;
- e) a sostenere, attraverso l'istituzione di tavoli di concertazione, il Comune nella realizzazione di attività finalizzate all'attuazione di campagne di informazione sui rischi eventuali connessi all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici emessi dagli impianti di stazioni radio base e simili, e sugli accorgimenti adottati per garantire la salute dei cittadini e la costante informazione alle popolazioni interessate, anche attraverso il finanziamento di mezzi e collaborazioni che si rendessero necessarie;
- f) a condividere i siti con altri gestori su richiesta del Comune laddove tecnicamente possibile;
- g) a corrispondere al Comune eventuali oneri per il "degrado del corpo stradale", da destinare agli interventi di manutenzione resisi necessari a seguito degli scavi effettuati dalle società per le operazioni di installazione della rete di comunicazione radio mobile;
- h) a stipulare con il Comune contratto in merito ad installazioni di impianti realizzati su aree pubbliche del patrimonio.

Il Comune a sua volta si impegna:

- a) a fornire, su richiesta dei gestori, tutte le informazioni utili ai fini dell'elaborazione del programma di sviluppo della rete, contenute nel proprio sistema informativo territoriale;
- b) a mettere a disposizione, ove possibile, aree ed immobili pubblici per l'installazione degli impianti di telefonia cellulare, al fine di favorirne la migliore collocazione sul territorio comunale, con particolare riferimento alla

minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei valori stabiliti dalla legge n. 36/2001 e dal DPCM 8 luglio 2003;

c) a verificare congiuntamente ai gestori, qualora emerga l'oggettiva impossibilità di utilizzo dei siti indicati dal programma di sviluppo della rete (per ragioni di carattere tecnico, sanitario, urbanistico – edilizio, etc.), le alternative di localizzazione, nel rispetto dei vincoli dimensionali tecnici della rete stessa.

Articolo 5. – CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI

1. Le Società dovranno fornire al Comune la descrizione di ciascun impianto installato 2. Il Comune procederà al censimento gli impianti di telecomunicazioni e quelli radiotelevisivi presenti sull'intero territorio comunale, curandone l'aggiornamento con cadenza annuale.

Articolo 6. – MONITORAGGIO

1. Il Comune persegue l'obiettivo di operare azioni autonome di monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche o attraverso l'installazione di centraline di rilevamento, con le modalità tecniche di cui all'allegato B del D.M. n°381/98, individuando di volta in volta, anche con l'ARPAC, punti di criticità dove installare detto sistema di monitoraggio oppure con campionamento del territorio su intervalli di durata opportuna.

2. Le azioni di monitoraggio svolte dal Comune non si intendono sostitutive delle attività di controllo imposte, in virtù di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi, all'ARPAC o ad altri organismi con competenza tecnica in materia.

3. L'eventuale superamento dei livelli prescritti dal D.M. n°381/98 e dal DPCM 8 luglio 2003, dovrà comportare un rapido riassetamento delle emissioni, in maniera tale da avere una costante riduzione a conformità dell'area o, in caso contrario, la revoca dell'autorizzazione, con tempi e modalità definite dalla normativa vigente.

4. Le informazioni acquisite attraverso le azioni di monitoraggio sono pubbliche ed accessibili a chiunque lo richieda.

Articolo 7. – PIANO DELLE AREE COMUNALI

Il Comune rende disponibili tutti gli immobili di propria proprietà, ritenuti idonei ad ospitare gli impianti radiotelevisivi e di telefonia cellulare, privilegiando soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione.

Tali aree, ai fini di una semplificazione del processo amministrativo e di gestione, dovranno assumere priorità nella fase di pianificazione degli interventi.

Articolo 8. – PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

1. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, i titolari o i legali rappresentanti delle Società dovranno presentare al Comune di Striano una istanza e, per gli impianti di telefonia mobile, dalla Delibera n. 972 del 21/07/04 e dai suoi allegati, che qui si intendono integralmente riportati, nonché dalla Delibera di G.R. n.3864/04.

2. Al fine di minimizzare l'impatto ambientale e visivo, in presenza di nuove installazioni vicine ad altre già esistenti, il Comune invita le Società ed in particolare i gestori di

telefonia mobile, ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche (cabine, reti Enel e telefonia fissa ecc.) per garantire l'ordinata distribuzione degli impianti e contenerne l'installazione.

3. Ogni modifica rilevante agli impianti ed ogni modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, dovrà seguire le procedure previste dal presente articolo e dalla normativa vigente.

Articolo 9. – INSTALLAZIONI PROVVISORIE

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisoria di impianti, previo parere di tutti gli Enti competenti, per un periodo non superiore ai 120 giorni.

2. Gli impianti provvisori saranno ammessi come soluzioni temporanee in occasione di manifestazioni, fiere, convegni ed in ogni altro caso in cui siano richieste maggiori possibilità di comunicazione o si preveda un sovraccarico sulle reti esistenti con conseguenti possibili disservizi e penalizzazione degli utenti e dei gestori.

Articolo 10. – RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune dispone la rimozione degli impianti quando essi:

- a) non rispettano la distanza minima di installazione dalle aree sensibili e di pregio di cui all'art. 3 del Regolamento.
- b) sono installati su aree diverse da quelli per le quali è stata richiesta l'autorizzazione.

Articolo 11. – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Chiunque installi, eserciti o modifichi un impianto in assenza del titolo autorizzativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 25.000,00. In aggiunta, l'Amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio e la rimozione dell'impianto.

2. L'inosservanza delle prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale nel titolo autorizzativo è soggetta alla sanzione amministrativa pari ad euro 15.000,00. In aggiunta, l'Amministrazione comunale ordina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni previste.

3. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca del titolo autorizzativo rilasciato e all'immediata cessazione dell'attività.

4. In caso di superamento dei limiti di esposizione della popolazione è applicata la sanzione ulteriore di euro 10.000,00.

5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 15 della L. 36/2001 e all'art. 9 della L.R.C. n. 14/2001, le norme di cui alla L. 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione", al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche del sistema penale" e loro successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 12. – CANONI

I proventi dai canoni per l'installazione degli impianti confluiranno interamente in un Fondo Economico finalizzato alla realizzazione delle attività di monitoraggio dei campi elettromagnetici, alla tutela ambientale ed al pagamento di campagne informative sui temi di tutela ambientale.

In merito al pagamento del canone per l'installazione delle antenne si precisa che qualora il bene insista su beni demaniali o patrimoniali indisponibili del comune l'occupazione sarà soggetta al canone unico patrimoniale, ai sensi del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e qualora insista su bene patrimoniale disponibile il canone sarà determinato in base alle tariffe dell'occupazione suolo pubblico (TOSAP), ovvero sarà stabilito un canone di locazione o concessione qualora il comune conceda in locazione e/o concessione il bene disponibile.

L'elenco dei beni patrimoniali indisponibili e demaniali e di quelli del patrimonio disponibile è quello che risulta degli inventari del comune e dai successivi aggiornamenti. (aspetti tecnici).

Articolo 13. – RINVIO

Per quanto non specificato nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative nazionali e regionali ed alle disposizioni dei regolamenti statali vigenti in materia.

Articolo 14. – ESCLUSIONI

Salvo il monitoraggio, le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti per telecomunicazioni da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali.

Articolo 15. – ESECUTIVITA'

Le disposizioni del presente Regolamento saranno applicate a partire dal quindicesimo giorno di pubblicazione della relativa delibera di approvazione esecutiva ai sensi di legge.

Articolo 16. – ABROGAZIONI ED EMADAMENTI

1. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che risultino in contrasto o incompatibili con questo Regolamento;
2. Il presente regolamento su intende automaticamente emendato al momento dell'entrata in vigore di norme di livello più alto che risultino più restrittive:

Articolo 17. – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente Regolamento si applica a tutti i procedimenti relativi ai singoli impianti ed installazioni, qualora non sia stato ancora formalizzato il provvedimento autorizzatorio conclusivo.